



**Associazione
Intercomunale per
Esercizio Sociale**

**Consorzio per i Servizi
alla Persona**

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDO
FAMILIARE
DI MINORI**

SOMMARIO

TITOLO I : FINALITA' E SOGGETTI

Art. 1 - Normativa	Pag. 3
Art. 2 - Finalità	Pag. 3
Art. 3 - Minori affidati	Pag. 3
Art. 4 - Diritti dei minori affidati	Pag. 3
Art. 5 - Diritti e doveri della famiglia d'origine	Pag. 4
Art. 6 - Affidatari	Pag. 4
Art. 7 - Diritti e doveri degli affidatari	Pag. 5

TITOLO II : COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 8 - Tipologie dell'affidamento familiare	Pag. 6
Art. 9 - Articolazione delle funzioni	Pag. 7
Art. 10 - Competenze del Servizio Sociale dell'A.I.P.E.S.	Pag. 7
Art. 11 - Competenze dell'Equipe minori	Pag. 8
Art. 12 - Termine dell'Affido	Pag. 9

TITOLO III : DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13 - Sostegno economico	Pag. 10
Art. 14 - Rinvio	Pag. 11
Art. 15 - Entrata in vigore	Pag. 11

TITOLO I : FINALITA' E SOGGETTI

Art. 1

Normativa

L'affidamento familiare per minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. L'affidamento familiare è inteso come intervento assistenziale temporaneo in quanto il principio informatore della Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia.

Art. 2

Finalità

L'affido etero-familiare consiste nell'inserire temporaneamente un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario; è un'esperienza di accoglienza familiare ed espressione della solidarietà primaria. Trattandosi di un intervento di supporto al minore ed alla famiglia d'origine, prevede la continuità dei rapporti tra il bambino e i suoi genitori in vista del suo rientro nel nucleo d'origine. Scopo generale dell'affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un inserimento in struttura comunitaria di tipo familiare.

Art. 3

Minori affidati

I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- malattie del/i genitore/i;
- morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo;
- disgregazione del nucleo familiare;
- difficoltà educative da parte dei genitori;
- ogni altra situazione in cui il servizio competente ne ravvisi l'opportunità.

Art. 4

Diritti dei minori affidati

Il minore ha diritto:

- a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di un contesto familiare;

- a mantenere i rapporti con la propria famiglia secondo tempi e modi individualizzati;
- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affidamento;
- ad avere uno spazio di ascolto modulato secondo l'età;
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria al termine dell'affido, salvo specifiche controindicazioni.

Art. 5

Diritti e doveri della famiglia d'origine

La famiglia d'origine ha diritto:

- a mantenere i rapporti con il proprio figlio;
- ad essere informata circa le finalità dell'affido, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta e supportata in tutte le fasi del progetto di affidamento;
- ad essere destinataria di un processo d'aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari.

La famiglia d'origine deve:

- aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affidamento;
- tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal servizio competente, partecipando all'educazione del figlio affidato;
- rispettare le modalità degli incontri con il minore previamente concordate con il servizio competente nel rispetto delle esigenze del minore e dell'eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria;
- favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto di affidamento;
- contribuire alle spese per il mantenimento del minore se proposto dal servizio competente;
- accettare le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6

Affidatari

Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie preferibilmente con figli minori, sposate o conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al minore affidato, anche con vincoli di parentela.

Altresì, l'affidamento può essere realizzato anche all'interno di strutture idonee destinate all'accoglienza di minori in difficoltà, attraverso lo specifico servizio di sostituzione alla famiglia che la struttura in questione è deputata a svolgere, mediante gli interventi specifici di operatori professionalmente competenti.

Art. 7

Diritti e doveri degli affidatari

Gli affidatari hanno diritto:

- ad essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto che riguarda il minore;
- ad essere coinvolti in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo, compreso un supporto sociale che faciliti l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- ad essere destinatari di un contributo economico differenziato secondo la tipologia di affido, nonché ad un rimborso per le spese straordinarie preventivamente concordate con il servizio competente.

Gli affidatari hanno il dovere di:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione in collaborazione con i servizi di riferimento e, ove possibile, tenendo conto di chi esercita la potestà;
- osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
- mantenere e agevolare validi rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione riguardante la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- garantire una stretta collaborazione con gli operatori dei servizi competenti;
- prendere i necessari provvedimenti urgenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al servizio competente e a chi esercita la potestà;
- accettare le disposizioni del presente regolamento.

Gli affidatari esercitano la potestà parentale rispetto ai rapporti quotidiani con l'Istituzione Scolastica e con le Autorità Socio - Sanitarie.

TITOLO II : COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 8

Tipologie dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare risponde ad un bisogno preciso che si basa sulle necessità individuali e familiari del minore. L'affidamento può essere consensuale, basato cioè sull'accordo delle parti (famiglia d'origine e famiglia affidataria) o non consensuale poiché disposto dal Tribunale per i Minorenni, in assenza del consenso dei genitori.

La famiglia affidataria può essere reperita:

- nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti);
- tramite selezione effettuata dal servizio competente (affido etero-familiare);
- nell'elenco di soggetti disponibili registrati dagli operatori dei Servizi Sociali;
- nell'ambito di servizi sostitutivi (Casa Famiglia).

L'affido si distingue in:

- **affidamento di sostegno**, quale flessibile supporto al minore, in quanto intervento non strutturato secondo un preciso calendario, ma variabile secondo le necessità;
- **affidamento week-end**, quale supporto al minore durante i fine settimana;
- **affidamento per vacanze**, quale supporto al minore durante i mesi estivi, anche come periodo di vacanza;
- **affidamento part-time**, quale intervento strutturato e continuativo, ma solo per parte della giornata;
- **affidamento diurno**, quale intervento strutturato e continuativo per tutta la giornata, ma con rientro serale in famiglia;
- **affidamento a tempo pieno**, quale intervento che implica una presenza continuativa del minore presso la famiglia affidataria o la Casa Famiglia per tutta la settimana (salvo eventuali e concordati rientri del minore presso la famiglia d'origine);
- **affidamento terapeutico**, intervento previsto per quelle situazioni in cui il minore richiede cure particolari (per esempio accompagnamento in psicoterapia, a trattamenti riabilitativi o sanitari continuativi, agli incontri protetti con la famiglia d'origine).

Art. 9

Articolazione delle funzioni

Le funzioni inerenti l'affido familiare sono poste in capo:

- dal punto di vista giuridico-amministrativo al Servizio Sociale dell'A.I.P.E.S., secondo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o secondo la normativa vigente;
- dal punto di vista economico agli uffici dell' A.I.P.E.S.;
- dal punto di vista tecnico-professionale agli operatori del Servizio Sociale dell'A.I.P.E.S.

Art. 10

Competenze del Servizio Sociale dell'A.I.P.E.S.

L'equipe sociale minori dà attuazione al progetto di affidamento, tramite adozione del provvedimento di affido reso esecutivo dal Giudice tutelare del luogo dove si trova il minore.

Se l'affido consensuale proposto è della durata inferiore ai sei mesi, ovvero è un affido a parenti entro il quarto grado, viene reso esecutivo dal Servizio Sociale che lo trasmette alla famiglia affidataria.

Diversamente, se l'affido consensuale proposto è della durata superiore ai sei mesi e inferiore ai due anni viene disposto con provvedimento del Servizio Sociale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare territorialmente competente.

Il Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, inoltre, trasmette al Giudice Tutelare territorialmente competente la documentazione che lo riguarda e specificatamente:

- la relazione psico-sociale redatta dall'equipe minori;
- il consenso sottoscritto dalla famiglia d'origine;
- l'impegno sottoscritto dagli affidatari;
- il provvedimento dell'equipe minori.

Una volta in possesso del decreto emesso dal Giudice Tutelare, il Servizio Sociale dell'A.I.P.E.S. ne invia copia alla famiglia affidataria, unitamente al provvedimento del responsabile A.I.P.E.S.

L'affido consensuale può essere rinnovato o prorogato oltre i due anni solo con decreto del Tribunale per i Minorenni su proposta dell'equipe minori. L'affido non consensuale è proposto dall'equipe per i minori, prescritto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, da inviarsi in copia alla famiglia affidataria .

L'Ufficio, inoltre, provvede alla definizione di forme di collaborazione con i servizi

dell'A.U.S.L., o con altri servizi specialistici, per le prestazioni di competenza.

L'A.I.P.E.S. provvede alla erogazione del contributo agli affidatari, in base all'articolo 13 del presente regolamento, dopo aver acquisito i relativi fondi regionali.

Art. 11

Competenze dell'equipe minori

A livello promozionale l'equipe multidisciplinare svolge:

- attività di sensibilizzazione sulla condizione minorile e sugli obiettivi dell'affido familiare, rivolta alla popolazione, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell'affido;
- attività di marketing sociale mirato alla conoscenza delle iniziative nel territorio distrettuale; attività di reperimento, conoscenza e selezione degli affidatari;
- percorso di conoscenza con le famiglie aspiranti all'affidamento, mirato alla loro acquisizione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale intervento; organizzazione di incontri di gruppo di preparazione e supporto agli affidatari e alle persone aspiranti all'affido;
- costituzione e aggiornamento di un'anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie selezionate e disponibili a fronte di situazioni di bisogno;
- attività di collaborazione e raccordo con gli operatori territoriali, le Amministrazioni, l'Autorità Giudiziaria, i servizi socio-sanitari e le realtà del terzo settore;
- proposte di revisione periodica del presente regolamento.

A livello del singolo intervento di affido gli operatori dell'equipe provvedono:

- alla formulazione del progetto di affido per i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro affido familiare comprendente anche la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
- a formalizzare l'affido sia consensuale che non consensuale tramite la definizione di un accordo che prevede: durata prevista, interventi programmati sul minore e sulla famiglia d'origine, tempi di verifica, modalità di rapporto del bambino con la famiglia d'origine, diritti e doveri delle persone coinvolte; all'avvio e gestione dell'affido familiare anche tramite la raccolta del consenso scritto delle famiglie e il coinvolgimento dei Comuni interessati;
- attività di monitoraggio del rispetto dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di affido;

- ad assicurare agli affidatari il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido;
- ad intervenire sulla famiglia d'origine al fine di creare le condizioni adeguate per il rientro definitivo del minore;
- a tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, se coinvolti, circa l'andamento dell'affido;
- alla gestione della fase conclusiva dell'affido.

Art. 12

Termine dell'affido

Qualora prima della scadenza prevista vengano meno le condizioni che hanno motivato l'affido, lo stesso può cessare anticipatamente mediante adozione di apposito provvedimento dell'equipe minori.

TITOLO III : DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13

Sostegno economico

Per ciascuna tipologia di affidamento familiare è prevista l' erogazione di un contributo economico mensile, al fine di concorrere alle spese sostenute dagli affidatari per ogni esigenza del minore accolto.

Sono previsti, altresì, contributi economici integrativi e contributi economici straordinari.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, l'entità dell' assegno di base (sostegno forfettario) è il seguente

TIPOLOGIA	CONTRIBUTO
<i>RESIDENZIALE</i>	€ 150 al mese
<i>DIURNO</i>	€ 100,00 al mese
<i>VACANZA</i>	€ 10 x numero giorni
<i>TERAPEUTICO</i>	€ 200,00

Su proposta debitamente motivata da parte dell' Area Competente è possibile erogare un contributo di entità diversa rispetto a quello riportato nella tabella precedente ed inoltre l'Area può predisporre erogazione di un sussidio integrativo, corrispondente ad un sostegno aggiuntivo da erogare in situazioni particolari richiesta dalle famiglie affidatarie dietro presentazione di adeguata documentazione che attesti le spese sostenute.

L' Assegno di base su valutazione dell' Area competente può essere incrementato :

- . fino al 30% nel caso in cui il minore affidato abbia un' età compresa tra 0 e 3 anni
- . per minori con disabilità è previsto un aumento del 25% delle quote sopra riportate
- . in caso di affido di più minori, il contributo verrà ripartito con il 50% della quota stabilita nella suddetta tabella

Il contributo non sarà corrisposto in caso di mancato finanziamento da parte della Regione Lazio.

Art. 14

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 15

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione, da parte dell'Assemblea.